

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Tiziana Gueli), ord. del 17.10.2017

Perdita di efficacia della misura – rinnovazione – sussistenza di eccezionali esigenze cautelari – obbligo di specifica indicazione e motivazione – sussistenza.

In caso di perdita di efficacia della misura poiché la trasmissione degli atti non avviene nei termini decadenziali di cui all'art. 309 comma 3 c.p.p., ovvero poiché la decisione sulla richiesta non interviene nel termine prescritto, la rinnovazione è possibile solo a condizione che ricorrano eccezionali esigenze cautelari, come previsto dall'art. 309 comma 10 c.p.p.. Laddove nell'ordinanza con la quale viene disposta la rinnovazione della misura cautelare decaduta nulla venga argomentato in ordine alle predette eccezionali esigenze, la motivazione del provvedimento cautelare deve dirsi assente e, pertanto, non può essere integrata dal Tribunale delle Libertà in sede di riesame: ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata.